

Start-up e Pmi innovative

Novità e agevolazioni

di BRUNO PAGAMICI

Se la Pmi è innovativa può ottenere gran parte delle agevolazioni e semplificazioni riservate alle start-up innovative. Lo ha stabilito il dl n. 3/2015 (convertito dalla legge 33/2015), il quale ha introdotto anche diverse novità per le start-up innovative: l'estensione a 60 mesi (invece dei precedenti 48 mesi) del periodo in cui la società può godere di tutte le agevolazioni previste dal legislatore; l'innalzamento da 4 a 5 anni del periodo di esonero dall'imposta di bollo e diritti di segreteria dovuti registro imprese; la possibilità di costituire la società con atto sottoscritto con firma digitale e quindi senza il notaio; l'innalzamento da 15 mila a 50 mila euro della soglia oltre cui scatta l'obbligo di apposizione del visto di conformità per la compensazione orizzontale dei crediti Iva.

Le Pmi innovative, che devono sottostare a precisi limiti dimensionali, al pari delle start-up innovative non sono soggette alla disciplina sulle «società di comodo», ovvero a quella sulle società «non operative» e quella sulle «società in perdita sistematica» e possono avere l'accesso gratuito e diretto al Fondo centrale di garanzia.

Anche nel caso delle Pmi innovative, le persone fisiche e giuridiche che investono nel capitale possono fruire degli speciali incentivi fiscali previsti dal legislatore a favore delle start-up innovative, purché siano presenti sul

mercato da meno di 7 anni.

Tra i vantaggi concessi alle Pmi innovative, va segnalata la possibilità di accedere al sostegno specifico, da parte dell'Agenzia Ice, nel processo di internazionalizzazione.

La disciplina delle start-up innovative

Le novità

Le start-up innovative sono società che rispondono a determinati requisiti e che hanno come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.

La disciplina è stata introdotta nel nostro ordinamento dal dl 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito con modifiche dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221) e successivamente novellata dal dl 28 giugno 2013, n. 76 (convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013 n. 99), il quale ha innovato alcuni dei criteri qualificanti della start-up innovativa, ampliando di fatto l'ambito di applicazione dell'istituto. Recentemente la disciplina delle start-up innovative è stata modificata dal dl 24 gennaio 2015 n. 3 (convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015 n. 33), meglio conosciuto come *Investment compact*, che

ha inoltre introdotto diverse novità.

Tra le principali, figura l'estensione a 60 mesi (precedentemente erano previsti 48 mesi) del limite temporale entro il quale una società può essere considerata start-up innovativa, e quindi godere di tutte le agevolazioni previste dal legislatore.

Conseguentemente a tale modifica il comma 11-ter, lett. b) del dl n. 3/2015, intervenendo sul comma 8 dell'art. 26 del dl n. 179/2012, ha elevato da 4 a 5 anni il periodo massimo di esonero dal pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese, nonché dal pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle camere di commercio.

Il dl 3/2015, all'art. 4, comma 10-bis, inoltre, ha introdotto la possibilità di costituire la start-up innovativa con firma digitale senza coinvolgere il notaio. L'atto costitutivo e le successive modifiche societarie potranno pertanto essere redatti oltre che atto pubblico anche per atto sottoscritto con firma digitale.

Interessante appare infine l'intervento del legislatore, relativamente all'art. 4, comma 11-novies, del dl n. 3/2015 che, con specifico riferimento alle start-up innovative (sono pertanto in tal senso escluse le pmi innovative), ha innalzato da 15 mila a 50 mila euro la soglia oltre cui scatta l'obbligo di apposizione del visto di conformità per la compensazione orizzontale dei crediti Iva.

I requisiti delle start-up innovative

I requisiti obbligatori	Costituzione in forma di società di capitali (anche cooperativa)
	Costituzione da non più di 60 mesi (in seguito alle modifiche apportate dall'art. 4, comma 11-ter, lettera a) del dl 3/2015)
	Residenza in Italia o in uno degli stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia
	Divieto di quotazione su mercati regolamentati o su sistemi multilaterali di negoziazione
	Il totale del valore della produzione annua non deve essere superiore a 5 milioni di euro, a partire dal secondo anno di attività, secondo l'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio
	Divieto di distribuzione utili (in passato e in futuro)
	L'oggetto sociale deve riguardare la realizzazione di prodotti e servizi innovativi, ad alto valore tecnologico
	Divieto di costituzione per effetto di operazioni di scissione o fusione né a seguito di cessione di azienda o ramo di azienda

I requisiti alternativi (occorre possederne almeno uno)	Le spese in ricerca e sviluppo sostenute dall'impresa devono essere uguali o superiori al 15% del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione
	Almeno un terzo della forza lavoro impiegata (dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo) deve essere costituita da dottorandi, dottori di ricerca o ricercatori con tre anni di esperienza, oppure (alternativamente) almeno due terzi della forza lavoro impiegata deve essere costituita da personale in possesso di una laurea magistrale
	Possesso della titolarità o della licenza di almeno una privativa industriale direttamente afferente all'oggetto sociale (inclusi software registrati presso la Siae)

Definizione di start-up innovativa

A seguito delle modifiche recate dal dl n. 3/2015, possono rientrare nella nozione di start-up innovative le società di capitali, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, che possiedono tutti i seguenti requisiti obbligatori:

- essere costituite e operare da non più di 60 mesi;
- essere residenti in Italia ai sensi dell'art. 73 del Turir, o in uno degli stati membri dell'Unione europea o in stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo, purché abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia;
- avere, a partire dal secondo anno di attività, un totale del valore della produzione annua, risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio non superiore a 5 milioni di euro;
- non distribuire o aver distribuito utili;
- avere quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
- non essere costituite per effetto di una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda.

Operazioni straordinarie: chiarimenti Agenzia delle entrate e Mise

L'Agenzia delle entrate, con la circolare n. 16/2014, ha specificato che il riferimento alle operazioni di fusione, scissione e cessione d'azienda, quali presupposti ostativi ai fini del riconoscimento dello status di start-up innovativa, deve essere inteso in generale, come divieto di costituire imprese agevolabili per effetto di un'operazione di riorganizzazione aziendale. In tale ambito sono comprese, quindi, anche le operazioni di conferimento d'azienda o di ramo d'azienda. Resta al contrario ferma, ai sensi della nota del Mise dell'8 ottobre 2013 (prot. 0164029), la possibilità che acceda al regime di favore della start-up innovativa, l'imprenditore individuale il quale dia vita ad una nuova società in forma di Srl unipersonale, ivi conferendo la propria azienda (già titolare o depositaria ad es. di un brevetto industriale innovativo).

Il Mise, con il parere n. 6057 del 19 gennaio 2015, ha specificato che il conferimento di un'intera azienda avente ad oggetto attività innovativa ad alto valore tecnologico in una società unipersonale, di cui il conferente (già titolare dell'impresa individuale) sia unico socio, contempla un'ipotesi di trasformazione atipica eterogenea, come tale esclusa dal novero delle ipotesi vietate di cui all'art. 25, comma 2, lett. g) del dl 179/2012.

Oltre al possesso di tutti i suddetti requisiti obbligatori, una società per definirsi start-up innovativa deve soddisfare almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti:

- sostenere spese in ricerca e sviluppo in misura pari o superiore al 15% del maggiore importo tra il costo e il valore della produzione. Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l'acquisto e la locazione di beni immobili. In aggiunta a quanto previsto dai principi contabili, sono altresì da annoverarsi tra le spese in ricerca e sviluppo: le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business plan, le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati, i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori, le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d'uso. Le spese risultano dall'ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa. In assenza di bilancio nel primo anno di vita, la loro effettuazione è assunta tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della start-up innovativa;
- impiegare come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo:
 - » in percentuale uguale o superiore a 1/3 della forza lavoro complessiva, personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero, ovvero;
 - » in percentuale uguale o superiore a 2/3 della forza lavoro complessiva, personale in possesso di laurea magistrale;
- essere titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa ad una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una varietà vegetale ovvero essere titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività di impresa.

Parametri occupazionali: i chiarimenti dell'Agenzia delle entrate

L'Agenzia delle entrate, con risoluzione n. 87/E del 14 ottobre 2014, ha chiarito che in linea generale qualsiasi lavoratore percipiente un reddito di lavoro dipendente, ovvero a questo assimilato, può essere ricompreso tra la forza lavoro rilevante ai fini della verifica della percentuale di forza lavoro altamente qualificata, tenendo presenti le seguenti particolarità:

- soci amministratori: possono considerarsi come forza lavoro soltanto se anche soci-lavoratori o comunque aventi un impiego retribuito nella società «a qualunque titolo». Al contrario, qualora gli stessi avessero la sola amministrazione della società ma non fossero in essa impiegati, non potrebbero essere considerati tra la forza lavoro;
- stagisti: possono essere considerati forza lavoro solo se retribuiti, mentre i consulenti esterni titolari di partita Iva non possono essere annoverati tra i dipendenti né possono considerarsi collaboratori «impegnati» nella società;
- modalità di calcolo della percentuale della forza lavoro altamente qualificata: nella determinazione della percentuale di forza lavoro altamente qualificata (in misura uguale o superiore a un terzo o a due terzi), il calcolo deve essere eseguito «per teste» e non in base alla remunerazione.

Le start-up innovative «turistiche»

Con il dl 83/2014 (c.d. «Decreto cultura», convertito dalla legge n. 106/2014) è stata costituita la categoria delle start-up innovative «turistiche».

A decorrere dal 1° gennaio 2015 è possibile considerare start-up innovative anche le società che hanno come oggetto sociale la promozione dell'offerta turistica nazionale attraverso l'uso di tecnologie e lo sviluppo di software originali, in particolare, agendo attraverso la predisposizione di servizi rivolti alle imprese turistiche.

Tali servizi devono riguardare:

- la formazione del titolare e del personale dipendente;
- la costituzione e l'associazione di imprese turistiche e culturali, strutture museali, agenzie di viaggio al dettaglio, uffici turistici di informazione e accoglienza per il turista e tour operator di autotrasporto;
- l'offerta di servizi centralizzati di prenotazione in qualsiasi forma, compresi sistemi telematici e banche di dati in convenzione con agenzie di viaggio o tour operator, la raccolta, l'organizzazione, la razionalizzazione e l'elaborazione statistica dei dati relativi al movimento turistico;
- l'elaborazione e lo sviluppo di applicazioni web che consentano di mettere in relazione aspetti turistici culturali e di intrattenimento nel territorio e lo svolgimento di attività conoscitive, promozionali e di commercializzazione dell'offerta turistica nazionale, in forma di servizi di incoming ovvero di accoglienza di turisti nel territorio.

Le start-up innovative nel settore del turismo possono essere costituite anche nella forma della società a responsabilità limitata semplificata (Srls) di cui all'art. 2463-bis c.c. Nel caso in cui i soci siano tutte persone fisiche che non abbiano compiuto il quarantesimo anno di età all'atto della costituzione della società, la società è esente da imposta di registro, diritti erariali e tasse di concessione governativa.

Aggiornamento registro imprese

Le start-up innovative devono aggiornare periodicamente le proprie informazioni nel registro imprese e confermare i requisiti per qualificarsi come start-up innovative.

Nello specifico, il comma 14 dell'art. 25, dl n. 179/2012, prescrive che la start-up innovativa aggiorni con cadenza non superiore a sei mesi le informazioni fornite in sede di presentazione della domanda d'iscrizione alla sezione speciale del registro Imprese.

Il comma 15, invece, dispone che entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, il rappresentante legale della società attesti, mediante autocertificazione, il mantenimento del possesso dei requisiti, depositando tale dichiarazione presso il registro delle imprese. Il mancato deposito dell'autocertificazione nei termini previsti comporta la cancellazione d'ufficio della start-up innovativa dalla speciale sezione, la perdita di tutte le esenzioni e agevolazioni fiscali, mantenendo la sola iscrizione nella sezione ordinaria.

Il Mise, con la circolare n. 3672/C del 29 agosto 2014, ha inteso semplificare gli adempimenti relativi all'aggiornamento dei dati e al mantenimento dei requisiti in capo alle start-up innovative.

In particolare, il Mise ha chiarito che mentre il primo aggiornamento delle informazioni di cui al comma 14 deve essere effettuato entro sei mesi dall'iscrizione della società nella sezione speciale del registro delle imprese, a partire dal secondo adempimento le scadenze per l'effettuazione della dichiarazione semestrale sono uniformate rispettivamente al 30 giugno e al 31 dicembre di ciascun anno, con la precisazione che il secondo adempimento avrà scadenza al 30 giugno o al 31 dicembre immediatamente successivo alla scadenza dall'anno dell'iscrizione alla sezione speciale.

Ad esempio, una start-up innovativa iscritta alla sezione speciale del registro imprese il 15 maggio 2015 deve effettuare il primo aggiornamento semestrale entro il 15 novembre 2015, mentre uniforma il secondo aggiornamento semestrale, che avrebbe scadenza al 15 maggio 2016, al 30 giugno 2016, il terzo al 31 dicembre 2016 e così via per ogni successivo semestre.

Inoltre, con l'intento di ridurre a due il numero degli adempimenti annui, è stato previsto che la dichiarazione semestrale di cui al richiamato comma 14 con scadenza nel semestre successivo rispetto al termine dell'esercizio sociale, può essere effettuata contestualmente all'attestazione del mantenimento dei requisiti prevista dal comma 15.

Ad esempio, una società, start-up innovativa con esercizio solare che si chiude al 31 dicembre di ciascun anno e approva il proprio bilancio il 30 aprile 2015, depositerà l'attestazione di mantenimento dei requisiti entro il 30 maggio 2015, cioè entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio, e, contestualmente, potrà integrarla con l'aggiornamento delle informazioni richiesti dal comma 14 in modo da adempiere correttamente all'obbligo di informazione semestrale. Nel caso in cui la società non approvi il bilancio relativo all'esercizio 2014 entro sei mesi dal termine dell'esercizio (30 giugno 2015) dovrà comunque depositare l'attestazione di mantenimento dei requisiti entro tale termine semestrale, potendo integrare nell'attestazione le informazioni di cui al comma 14 e adempiere, così, agli obblighi semestrali di informativa.

Discorso a parte meritano le società con esercizio non coincidente con l'anno solare. Per queste, infatti, le disposizioni in materia vanno ricordate al fine di garantire comunque il rispetto degli obblighi di legge e la periodicità dell'informazione.

Ad esempio, una società con esercizio sociale scadente al 30 giugno 2015 che approva il bilancio il 28 ottobre 2015, dovrà depositare l'attestazione di cui al comma 15 entro il 27 novembre 2015 (30 giorni dall'approvazione del bilancio) e potrà integrarla con la comunicazione di cui al comma 14.

Incentivi fiscali per chi investe nelle start-up innovative

Le start-up innovative possono fruire a pieno titolo degli incentivi fiscali, operativi a tutti gli effetti, previsti dall'art. 29 del dl 179/2012 per i soggetti che investono in start-up innovative.

Tali agevolazioni sono state infatti attuate con il decreto ministeriale 30 gennaio 2014 (*Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 20 marzo 2014).

Soggetti passivi Irpef

Per i soggetti passivi Irpef l'agevolazione consiste in una detrazione pari al 19% della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più start-up innovative. L'investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di 500mila euro e deve essere mantenuto per almeno 2 anni.

Nel caso di investimenti in start-up innovative a vocazione sociale o in start-up innovative che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico, la percentuale della detrazione è del 25%.

Se l'investimento è effettuato da soci di società di persone, l'ammontare sul quale calcolare la detrazione è determinato – in applicazione del principio di tassazione per trasparenza di cui all'art. 5 del Tuir – in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili.

Il limite di 500 mila euro è riferito non agli investimenti dei singoli soci, ma al conferimento in denaro effettuato dalla società di persone nella start-up innovativa.

Qualora la detrazione sia, in tutto o in parte, superiore all'imposta lorda, l'ammontare non detraibile nel

periodo d'imposta di riferimento può essere portato in detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare. Ai fini della verifica della capienza dall'imposta lorda, non si deve tenere conto delle altre detrazioni eventualmente spettanti al contribuente.

Le start-up innovative a vocazione sociale

Sono definite a vocazione sociale le start-up innovative che operano in via esclusiva nei settori cosiddetti di «utilità sociale» (di cui all'art. 2, comma 1, dlgs 155/06), quali:

- l'assistenza sociale;
- l'assistenza sanitaria e socio sanitaria;
- l'educazione, l'istruzione e la formazione;
- la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema;
- la valorizzazione del patrimonio culturale;
- il turismo sociale;
- la formazione universitaria e post universitaria e la ricerca ed erogazione di servizi culturali;
- la formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo;
- i servizi strumentali alle imprese sociali

Soggetti passivi Ires

I soggetti passivi Ires beneficiano di una deduzione pari al 20% della somma investita nel capitale sociale di una o più start-up innovative.

L'investimento massimo deducibile non può eccedere, in ciascun periodo di imposta, l'importo di euro 1.800.000 e deve essere mantenuto per almeno due anni.

Nel caso di investimenti in start-up innovative a vocazione sociale o in start-up innovative che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico, la percentuale è elevata al 27%.

Nell'ipotesi in cui l'importo deducibile per effetto dell'agevolazione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, l'eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare.

Poiché l'incentivo non può generare o incrementare una perdita fiscale riportabile negli esercizi successivi a quello di rilevazione – così come avviene tipicamente per le agevolazioni che operano come variazione in diminuzione della base imponibile del reddito di impresa – è possibile «riportare in avanti» la deduzione non utilizzata per incapienza del reddito complessivo, nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare.

In analogia a quanto previsto per i soggetti all'imposta sulle persone fisiche, anche per i soggetti all'imposta sul reddito delle società il risparmio d'imposta maturato in riferimento a ciascuna annualità agevolabile è utilizzabile fino a un massimo di quattro esercizi, a partire da quello di maturazione.

Le start-up innovative operanti in ambito energetico

Le start-up che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico sono quelle attive nei seguenti settori (codici Ateco 2007):

- 27.1 «Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità»;
- 27.2 «Fabbricazione di batterie di pile ed accumulatori elettrici»;
- 27.32 «Fabbricazione di altri fili e cavi elettrici ed elettronici»;
- 27.33 «Fabbricazione di attrezzature per cablaggio»;
- 28.11 «Fabbricazione di motori e turbine (esclusi i motori per aeromobili, veicoli e motocicli)»;
- 28.12 «Fabbricazione di altre apparecchiature fluidodinamiche»;
- 28.13 «Fabbricazione di altre pompe e compressori»;
- 28.14 «Fabbricazione di altri rubinetti e valvole»;
- 28.15 «Fabbricazione di cuscinetti, ingranaggi e organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici)»;
- 28.21 «Fabbricazione di forni, bruciatori e sistemi di riscaldamento»;
- 28.25 «Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione»;
- 28.29.2 «Fabbricazione di macchine e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere (incluse parti e accessori)»;
- 29.31 «Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche per autoveicoli e loro motori»;
- 72.1 «Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali dell'ingegneria»

Investimenti agevolabili

Le agevolazioni sono riconosciute sia in caso di investimento diretto in start-up innovative sia in caso di investimento indiretto attraverso «intermediari qualificati», ossia organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr) oppure altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative.

Gli investimenti agevolabili sono:

- i conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote:
 - » delle start-up innovative;
 - » delle società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative.

Sono agevolabili sia i conferimenti in denaro effettuati in sede di costituzione della start-up innovativa sia quelli effettuati in sede di aumento del capitale sociale di una start-up innovativa già costituita. I conferimenti rilevano nel periodo d'imposta in cui avviene il deposito, nel registro delle imprese, dell'atto costitutivo o della delibera di aumento del capitale sociale. Tra i conferimenti agevolati rientrano anche quelli derivanti dalla conversione di obbligazioni in azioni o quote di nuova emissione della start-up innovativa;

- gli investimenti in quote degli Oicr che investono prevalentemente in start-up innovative.

L'agevolazione è riconosciuta per gli investimenti fatti negli anni 2013, 2014, 2015 e 2016. La Commissione

europea, al momento, ha autorizzato l'agevolazione solo per gli investimenti effettuati negli anni 2013, 2014 e 2015. Il periodo d'imposta 2016 necessita di un'ulteriore autorizzazione da parte della Commissione per poter essere considerato anch'esso un periodo agevolato.

Investimenti esclusi

Non sono agevolabili gli investimenti effettuati in imprese che operano nel settore delle costruzioni navali, dell'acciaio e del carbone, nonché in imprese che sono in difficoltà finanziaria secondo la normativa comunitaria vigente.

Inoltre, non sono agevolabili gli investimenti effettuati da:

- start-up innovative;
- Oicr (Organismi di investimento collettivo del risparmio) e società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative;
- incubatori certificati.

Non sono agevolabili, inoltre, i conferimenti effettuati dai soggetti che esercitano un'influenza notevole sulla start-up innovativa, ossia da coloro che già possiedono nelle imprese oggetto dell'investimento partecipazioni superiori al 30%, in termini di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria o di partecipazione al capitale o di patrimonio dell'azienda. Nel computo del limite del 30% bisogna considerare anche le partecipazioni possedute dai familiari di tali soggetti.

Condizioni per beneficiare delle agevolazioni fiscali

Soggetti	Condizioni
Gli investitori (soggetti passivi di imposta Irpef o Ires, gli organismi di investimento collettivo del risparmio – Oicr – e le società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative)	1) devono ricevere e conservare: <ul style="list-style-type: none"> - una certificazione rilasciata dalla start-up innovativa nella quale venga attestato il rispetto del limite di 2.500.000 euro per i conferimenti relativamente al periodo di imposta in cui è stato fatto l'investimento; - la copia del piano di investimento della start-up innovativa, contenente informazioni dettagliate circa l'oggetto dell'attività, i prodotti e l'andamento (previsto od attuale) delle vendite e dei profitti; - una certificazione rilasciata dalla start-up innovativa nella quale venga attestato l'oggetto dell'attività qualora siano effettuati investimenti in start-up innovative a vocazione sociale o investimenti in start-up innovative che sviluppino e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico; 2) devono certificare l'entità dell'investimento oggetto dell'agevolazione fiscale

Gli organismi di investimento collettivo del risparmio	Devono certificare il possesso di un numero di azioni o quote di valore pari al 70% del valore complessivo degli investimenti in strumenti finanziari risultanti dal rendiconto di gestione o dal bilancio chiuso al periodo di imposta in cui viene effettuato l'investimento
Le società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative	Devono certificare di essere in possesso di un numero di azioni o quote di start-up innovative (classificate nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie) di valore almeno pari al 70% delle immobilizzazioni finanziarie iscritte nel bilancio chiuso nel corso del periodo di imposta in cui è stato effettuato l'investimento

N.B.: la suddetta documentazione deve essere consegnata, su richiesta degli investitori, entro il termine per la presentazione della dichiarazione delle imposte sui redditi relativa al periodo di imposta in cui si intende effettuato l'investimento

Cause di decadenza

L'investitore decade dall'agevolazione se, entro due anni dall'effettuazione dell'investimento, si verifica:

- la cessione, anche parziale, a titolo oneroso delle partecipazioni ricevute in cambio degli investimenti agevolati (debbono ritenersi vietati anche gli atti a titolo oneroso che possono determinare la costituzione o il trasferimento di diritti reali di godimento e in conferimenti in società);
- la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le partecipazioni ricevute in cambio degli investimenti agevolati;
- la riduzione del capitale sociale e la ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sopra-prezzi di emissione di o quote di start-up innovative o delle società che investono prevalentemente in start-up innovative;
- il recesso o l'esclusione degli investitori soggetti passivi di imposta Irpef o Ires che hanno effettuato un investimento agevolato in una o più start-up innovative;
- la perdita di uno dei requisiti previsti dall'art. 25, comma 2, del dl 179/2012 da parte della start-up innovativa secondo quanto risultante dal registro delle imprese.

Le cause di decadenza comportano che l'investitore, soggetto passivo di imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), deve:

- incrementare l'importo dovuto a titolo d'imposta sul reddito delle persone fisiche di una somma, comprensiva degli interessi legali maturati, equivalente alla detrazione effettivamente goduta nei periodi di imposta precedenti;
- corrispondere l'importo dovuto entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

L'investitore, soggetto passivo d'imposta sul reddito delle società (Ires), deve in termini analoghi:

- incrementare il reddito dell'importo corrispondente all'ammontare che non ha concorso alla formazione del reddito nei periodi d'imposta precedenti;
- corrispondere l'importo degli interessi legali da determinare sull'imposta sul reddito delle società non

versata per i periodi d'imposta precedenti.

Non costituiscono invece causa di decadenza le operazioni che comportano:

- il trasferimento a titolo gratuito o a causa di morte delle partecipazioni;
- i trasferimenti delle partecipazioni derivanti da operazioni straordinarie, così come previste dal titolo III - capo III e IV del Tuir (trasformazione, fusione, scissione di società, scambi di partecipazioni).

La disciplina delle PMI Innovative

La figura di «Pmi innovativa» è stata introdotta nel nostro ordinamento dal dl n. 3/2015, convertito con modificazioni dalla legge 33/2015, che riconosce a tali imprese buona parte delle semplificazioni e agevolazioni riservate dal dl n. 179/2012 alle start-up innovative.

Requisiti obbligatori

Per rientrare nella categoria delle Pmi innovative un'impresa deve:

- rispettare i parametri dimensionali previsti dalla raccomandazione 2003/361/Ce, e cioè:
 - » avere meno a 250 dipendenti;
 - » avere un fatturato annuo che non superiore a 50 milioni di euro o un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro;
- essere costituita sotto forma di società di capitali, anche cooperativa;
- avere la residenza in Italia o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia;
- avere la certificazione dell'ultimo bilancio e dell'eventuale bilancio consolidato redatto da soggetti revisori contabili;
- non essere quotata in un mercato regolamentato;
- non essere iscritta nel registro speciale previsto per le start-up innovative e l'incubatore certificato (di cui all'art. 25, comma 8, del dl n. 179/2012).

I requisiti delle Pmi innovative

I requisiti obbligatori	Occupare meno di 250 dipendenti e avere un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure il totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro
	Essere società di capitali (anche in forma cooperativa)
	Avere residenza in Italia ai sensi dell'art. 73 del Tuir o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo, purché abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia
	Avere la certificazione dell'ultimo bilancio e dell'eventuale bilancio consolidato redatto da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili
	Non essere quotate in un mercato regolamentato
	Non essere iscritte al registro speciale delle start-up innovative e degli incubatori certificati

I requisiti alternativi (occorre possederne almeno due)	Le spese in ricerca, sviluppo e innovazione sostenute devono essere uguali o superiori al 3% del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione
	La forza lavoro impiegata (dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo) deve essere costituita per almeno 1/5 da dottorandi, dottori di ricerca o ricercatori con 3 anni di esperienza, oppure (alternativamente) per almeno 1/3 della forza lavoro impiegata è costituita da personale in possesso di una laurea magistrale
	Il possesso della titolarità o della licenza di almeno una privativa industriale direttamente afferente all'oggetto sociale (inclusi software registrati presso la Siae)

Requisiti alternativi

La Pmi innovativa deve rispettare inoltre almeno due dei seguenti requisiti «alternativi» (art. 4, comma 1, lettera e, del dl 3/2015):

- avere un volume di spesa in ricerca, sviluppo e innovazione uguale o superiore al 3% della maggiore entità tra costo e valore totale della produzione (i dati devono desumersi dall'ultimo bilancio approvato ed essere descritti in nota integrativa);
- impiegare come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo:
 - » in percentuale uguale o superiore a 1/5 della forza lavoro complessiva, personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno 3 anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero, ovvero
 - » in percentuale uguale o superiore a 1/3 della forza lavoro complessiva, personale in possesso di laurea magistrale (ai sensi dell'articolo 3 del dm 270/2004);
- essere titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale, relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero titolarità dei diritti relativi a un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tale privativa sia direttamente afferente all'oggetto sociale e all'attività di impresa.

Le spese di ricerca, sviluppo e innovazione ammissibili

In aggiunta a quanto previsto dai principi contabili, sono da annoverarsi tra le spese in ricerca, sviluppo e innovazione:

- le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del piano industriale;
- le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati, come definiti dall'articolo 25, comma 5, del dl n. 179/2012;
- i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca, sviluppo e innovazione, inclusi soci ed amministratori;
- le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d'uso.

Nel volume di spesa in ricerca e sviluppo sono incluse anche quelle per acquisto di tecnologia ad alto contenuto innovativo, mentre sono escluse le spese per acquisto e locazione di beni immobili

Iscrizione al registro imprese

Per poter essere considerate Pmi innovative, e accedere alle agevolazioni previste a loro favore, le società devono iscriversi nella sezione speciale del registro delle imprese, che dovrà essere istituita a breve dalle Cciao.

Ai fini dell'iscrizione in tale sezione, la sussistenza dei requisiti per l'identificazione della Pmi innovativa deve essere attestata mediante apposita autocertificazione prodotta dal legale rappresentante e depositata presso l'ufficio del Registro delle imprese.

In particolare, la domanda di iscrizione, che dovrà essere presentata in formato elettronico, dovrà contenere le seguenti informazioni:

- ragione sociale e codice fiscale;
- data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio;
- sede principale ed eventuali sedi periferiche;
- oggetto sociale;
- breve descrizione dell'attività svolta, comprese l'attività e le spese in ricerca, sviluppo e innovazione;
- elenco dei soci, con trasparenza rispetto a società fiduciarie e holding ove non iscritte al registro imprese di cui all'articolo 8 della legge n. 580/1993 e s.m.i., con autocertificazione di veridicità, indicando altresì, per ciascuno e ove sussistano, gli eventuali soggetti terzi per conto dei quali, nel cui interesse o sotto il cui controllo il socio agisce;
- elenco delle società partecipate;
- indicazione dei titoli di studio e delle esperienze professionali dei soci e del personale la cui prestazione lavorativa è connessa all'attività innovativa delle Pmi, esclusi eventuali dati sensibili;
- indicazione dell'esistenza di relazioni professionali, di collaborazione o commerciali con incubatori certificati, investitori istituzionali e professionali, università e centri di ricerca;
- ultimo bilancio depositato, nello standard Xbrl;
- elenco dei diritti di privativa su proprietà industriale e intellettuale;
- numero di dipendenti;
- sito internet.

Aggiornamento iscrizione

Le informazioni fornite dalle società in sede di presentazione della domanda di iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese delle Pmi innovative devono essere aggiornate entro il 30 giugno di ogni anno.

Inoltre, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, il rappresentante legale della Pmi innovativa deve attestare il mantenimento del possesso dei requisiti mediante apposita autodichiarazione, da depositare presso l'ufficio del registro delle imprese.

Entro 60 giorni dalla perdita dei requisiti, ovvero in caso di mancato deposito della dichiarazione di mantenimento dei requisiti, le Pmi innovative sono cancellate d'ufficio dalla sezione speciale del registro delle imprese (pur permanendo l'iscrizione alla se-

zione ordinaria del registro delle imprese).

Requisiti delle start-up e delle Pmi innovative: differenze e similitudini

Come si può evincere dall'esame della normativa, le Pmi innovative presentano alcune similitudini ma anche diversi elementi di distinzione con le start up-innovative.

Una prima differenza riguarda i limiti temporali. Mentre la qualifica di start-up innovativa ha natura temporanea, fino a 60 mesi dalla costituzione, per le Pmi innovative è richiesto il possesso di almeno un bilancio certificato, da cui consegue che lo status di Pmi innovativa non può essere ottenuto da imprese di nuova costituzione.

Altra differenza tra le due figure di impresa riguarda la dimensione.

Con riferimento alla start-up innovativa, l'art. 25, comma 2), lettera d, del dl 179/2012, prevede che a partire dal secondo anno di attività, la start-up abbia come valore totale della produzione annua un importo inferiore ai 5 milioni di euro, dato che deve risultare dall'ultimo bilancio approvato entro i 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'art. 4, comma 1, del dl n. 3/2015 prevede, invece, che possano assumere la qualifica di Pmi innovativa le imprese di piccola e media dimensione ai sensi della Raccomandazione 2003/361/Ce, vale a dire imprese con meno di 250 dipendenti e un fatturato annuo inferiore a 50 milioni o un attivo dello stato patrimoniale inferiore a 43 milioni.

Sia per la start up innovativa che per la Pmi innovativa, il legislatore richiede il rispetto di ulteriori requisiti sostanziali opzionali per rilevare il carattere di innovazione tecnologica.

Tuttavia, mentre per la start up innovativa è richiesto il possesso di almeno uno dei tre requisiti alternativi stabiliti, la Pmi innovativa invece è tenuta a rispettarne almeno due.

Il primo dei tre requisiti opzionali previsti attiene alle spese in ricerca e sviluppo. Tali spese, per le start-up innovative - per quanto disposto dall'art. 25, comma 2, lettera h), del dl n.179/12 - devono essere uguali o superiori al 15% del maggiore valore tra il costo e il valore totale della produzione.

Per le Pmi innovative, invece, le spese per ricerca e sviluppo oltre che per l'innovazione (spesa aggiuntiva rispetto alle start-up) devono essere uguali o superiori al 3% del maggiore valore tra il costo e il valore totale della produzione.

Il secondo criterio individuato riguarda l'impiego di personale altamente qualificato. Per la start-up innovativa almeno 1/3 della forza lavoro complessiva deve essere costituita da dottorandi, dottori di ricerca o ricercatori, oppure almeno 2/3 deve essere costituita da persone in possesso di laurea magistrale. Per la Pmi innovativa è richiesto che il team sia formato almeno da 1/5 da dottori di ricerca, dottorandi o ricercatori con tre anni di esperienza oppure per almeno 1/3 da personale in possesso di laurea magistrale.

Il terzo ed ultimo criterio relativo alla titolarità di brevetto registrato, o privativa industriale oppure di software registrato è uguale per entrambe le tipologie di imprese.

Differenze e similitudini tra start-up e Pmi innovative

Requisiti	Start-up Innovativa (dl 179/2012, art. 25, commi 2 e 3)	Pmi innovativa (dl 3/2015, art. 4, comma 1)
Forma societaria	Società di capitali (anche in forma cooperativa)	Società di capitali (anche in forma cooperativa)
Limiti temporali	Deve essere costituita e svolgere attività d'impresa da non più di 60 mesi	Deve essere in possesso di almeno un bilancio certificato (non può essere un'impresa di nuova costituzione)
Sede	Residenza in Italia o in paese Ue ma con sede o filiale in Italia	Residenza in Italia o in Paese Ue ma con sede o filiale in Italia
Requisito dimensionale	Il totale del valore della produzione annua della società non deve essere superiore a 5 milioni di euro a decorrere dal secondo anno	Deve avere meno di 250 dipendenti e un fatturato annuo inferiore a 50 milioni o un attivo dello stato patrimoniale inferiore a 43 milioni (definizione di Pmi ai sensi della Racc.ne n. 2003/361/Ce).
Oggetto sociale	La start-up innovativa deve avere come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti e servizi innovativi ad alto contenuto tecnologico	Non è prevista nessuna delimitazione dell'oggetto sociale
Distribuzione utili	Non deve distribuire o aver distribuito utili	Può distribuire degli utili (non essendo previsto nulla in contrario)
Requisiti opzionali	Almeno 1 su 3 di: 1) spese di R&S almeno pari al 15% del maggiore tra costi e valore totale della produzione; 2) personale formato per 1/3 da dottori di ricerca, dottorandi o ricercatori con 3 anni di esperienza; oppure formato per 2/3 da personale in possesso di laurea magistrale; 3) depositaria o licenziataria di privativa industriale, oppure titolare di software registrato	Almeno 2 su 3 di: 1) spese di ricerca, sviluppo ed innovazione almeno pari al 3% del maggiore tra costi e valore della produzione; 2) personale formato per 1/5 da dottori di ricerca, dottorandi o ricercatori con 3 anni di esperienza; oppure formato per 1/3 da personale in possesso di laurea magistrale; 3) depositaria o licenziataria di privativa industriale, oppure titolare di software registrato

Agevolazioni applicabili alle Pmi innovative

Le Pmi innovative godono di numerose delle agevolazioni che il dl n. 179/2012 ha previsto a favore delle start-up innovative.

In particolare, alle Pmi innovative si applicano le seguenti agevolazioni:

- deroghe al diritto societario;
- remunerazione con strumenti finanziari;
- deroga alla disciplina delle società di comodo;
- esenzione dall'imposta di bollo;
- raccolta di capitali anche tramite portali online (*equity crowdfunding*).

Esclusioni

Le Pmi innovative non possono beneficiare delle seguenti agevolazioni, che invece sono previste a favore delle start-up innovative dal dl n. 179/2012:

- esenzioni dai diritti camerali;
- disposizioni in materia di lavoro;
- disposizioni in materia di accesso al credito d'imposta per l'assunzione di personale altamente qualificato;
- disposizioni in materia di crisi d'impresa e fallimento.

Tali misure restano pertanto ad esclusivo vantaggio delle start-up innovative.

Comparazione delle agevolazioni tra start-up e Pmi innovative

Misure di sostegno	Start-up innovative	Pmi innovative
Estensione di 12 mesi del periodo del rinvio a nuovo delle perdite (dl 179/2012, art. 26, co. 1)	Sì	Sì

Possibilità di creare diritti di voto asimmetrici (dl 179/2012, art. 26, co. 2 e 3)	Sì	Sì
Non applicabilità della disciplina sulle società di comodo (dl 179/2012, art. 26, co. 4)	Sì	Sì
Esenzione dei diritti di bollo (dl 179/2012, art. 26, co. 8)	Sì	Sì
Esenzione dei diritti camerali e di segreteria (dl 179/2012, art. 26, co. 8)	Sì	No
Facoltà di remunerazione con piani di incentivazione in <i>equity</i> con esonero da imposizione sul reddito (dl 179/2012, art. 27)	Sì	Sì
Accesso agevolato al credito d'imposta per le assunzioni di personale altamente qualificato (dl 179/2012, art. 27-bis)	Sì	No
Disciplina del lavoro su misura (dl 179/2012, art. 28)	Sì	No
Incentivi fiscali agli investimenti (dl 179/2012, art. 29)	Sì	Sì
Equity crowdfunding (dl 179/2012, art. 30, co. 1-5)	Sì	Sì
Accesso semplificato a Fondo garanzia Pmi (dl 179/2012, art. 30, co. 6)	Sì	Sì
Sostegno ad hoc da parte dell'Agenzia Ice (dl 179/2012, art. 30, co. 7 e 8)	Sì	Sì
Esonero dalla disciplina ordinaria del fallimento (dl 179/2012, art. 31, co. 1-3)	Sì	No

Deroghe al diritto societario

Alle Pmi innovative sono estese le deroghe al diritto societario previste per le start-up innovative dall'art. 26 del dl 179/2012. Alcune di queste sono slegate dal tipo sociale adottato, mentre altre sono riservate esclusivamente alle Pmi innovative costituite in forma di srl.

Deroghe generali

Per tutte le tipologie di Pmi innovative (comprese anche le start-up innovative) si applicano le regole peculiari previste dal comma 1 del suddetto art. 26 in tema di riduzione del capitale per perdite sia con riferimento alla fattispecie della perdita superiore al terzo, sia in relazione all'ipotesi di quella oltre al minimo.

Nello specifico, viene previsto che, in caso di perdita di oltre 1/3 del capitale sociale, il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo viene posticipato al secondo esercizio successivo (in luogo del primo, così come previsto, per la spa, dall'art. 2446, comma 2, c.c., e, per la srl, dall'art. 2482-bis, comma 4, c.c.).

In caso di perdita che riduca il capitale al di sotto del minimo, l'assemblea, convocata senza ritardo dagli amministratori, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento dello stesso ad una cifra non inferiore al minimo legale (così come previsto, per la spa, dall'art. 2447 c.c., e, per la srl, dall'art. 2482-ter c.c.), può deliberare il rinvio della decisione alla chiusura dell'esercizio successivo, senza che operi, fino ad allora, la causa di scioglimento della società di regola prevista in caso di riduzione o perdita del capitale. Qualora il capitale non risulti reintegrato entro l'esercizio successivo, l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio è tenuta a ridurre e aumentare il capitale, quantomeno al minimo, ovvero trasformare la società o deliberarne lo scioglimento.

Deroghe per le Pmi srl

Con riferimento alle Pmi innovative srl (e alle start-up innovative srl), l'atto costitutivo può prevedere:

- la possibilità di creare - in deroga all'art. 2468, commi 2 e 3 c.c. - quote fornite di diritti (patrimoniali e/o amministrativi) diversi (art. 26, comma 2 del dl 179/2012);
- la possibilità di creare - in deroga all'art. 2479, comma 5 c.c. e nei limiti imposti dalla legge - quote che non attribuiscono diritti di voto o con diritti di voto non proporzionali alla partecipazione, o anche con diritti di voto limitati a particolari argomenti o subordinati al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative (art. 26, comma 3 del dl 179/2012);
- la possibilità di emettere, a seguito dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nelle decisioni dei soci ai sensi degli articoli 2479 e 2479-bis c.c. (art. 26, comma 7 del dl 179/2012).

Agevolazioni per i redditi di lavoro

Altro beneficio riconosciuto alle Pmi innovative riguarda il regime di vantaggio per gli amministratori, i dipendenti e i collaboratori previsto dall'art. 27 del dl n. 179/2012.

Ai sensi dei commi 1-3, il reddito di lavoro derivante dall'assegnazione agli amministratori, dipendenti o collaboratori continuativi di strumenti finanziari o

di ogni altro diritto o incentivo che contempli l'attribuzione di strumenti finanziari o diritti similari, nonché dall'esercizio del diritto di opzione conferiti per l'acquisto dei riferiti strumenti finanziari non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini sia fiscali sia contributivi. L'applicazione dell'agevolazione è subordinata al fatto che gli strumenti finanziari o i diritti non debbano tuttavia essere riacquistati dalla start-up innovativa (e ora anche alla Pmi innovativa), dalla società emittente o da qualsiasi altro soggetto che direttamente controlla o è controllato dalla start-up/Pmi innovativa. Al verificarsi di tale condizione, infatti, il reddito di lavoro concorre alla formazione del reddito imponibile ed è soggetto a tassazione relativamente al periodo in cui è avvenuta la cessione degli strumenti finanziari o dei diritti connessi.

L'art. 27, comma 4, del dl n. 179/2012 prevede inoltre che le azioni, le quote e gli strumenti finanziari partecipativi emessi a fronte dell'apporto di opere e servizi resi in favore di start-up innovative (ora anche delle Pmi innovative), ovvero di crediti maturati a seguito della prestazione di opere e servizi, inclusi quelli professionali, resi nei confronti degli stessi, non concorrono alla formazione del reddito complessivo del soggetto che effettua l'apporto, anche in deroga all'articolo 9 del dpr 917/1986, al momento della loro emissione o al momento in cui è operata la compensazione che tiene luogo del pagamento. Rimane impregiudicata l'applicazione del normale regime Iva sulle prestazioni di servizi oggetto della disposizione in esame.

L'Agenzia entrate, nella circolare n. 16/E/2014, ha precisato che rientrano nel campo di applicazione del comma 4 dell'art. 27 anche le prestazioni professionali rese dagli amministratori della start-up innovativa, ovvero i relativi crediti, il cui reddito sia da qualificare come di lavoro autonomo. Ne sono escluse, invece, le prestazioni rese dai soggetti la cui remunerazione rientra tra i redditi di lavoro dipendente o assimilato.

Incentivi per chi investe nelle Pmi innovative

Le persone fisiche e giuridiche che investono nel capitale delle Pmi innovative possono godere degli incentivi fiscali di cui all'art. 29 del dl n. 179/2012.

Tali agevolazioni si applicano alle Pmi innovative che operano sul mercato da meno di 7 anni dalla loro prima vendita commerciale, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dall'art. 21 del regolamento Ue n. 651/2014.

Per le Pmi innovative che operano sul mercato da più di sette anni dalla prima vendita commerciale, gli incentivi fiscali si applicano qualora le Pmi presentino un piano di sviluppo dei prodotti, servizi o processi nuovi o sensibilmente migliorati rispetto allo stato dell'arte nel settore interessato. Il piano di sviluppo dovrà essere valutato e approvato da un organismo indipendente di valutazione espressione dell'associazionismo imprenditoriale, ovvero da un organismo pubblico.

L'investimento agevolato può essere effettuato:

- direttamente dall'investitore;
- indirettamente per il tramite Organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr) e altre società che investono prevalentemente in questa tipologia

di impresa.

Le persone fisiche possono godere di detrazioni Irpef del 19% dell'investimento, fino ad un investimento massimo di euro 500 mila.

Alle persone giuridiche, invece, le agevolazioni sono concedibili sotto forma di deduzione dall'imponibile Ires pari al 20% della somma investita, fino a un massimo di 1,8 milioni di euro.

Le modalità di attuazione delle agevolazioni per le Pmi innovative dovranno essere fissate da un apposito decreto del Mef di concerto con il Mise. L'efficacia delle agevolazioni per le Pmi innovative che operano da più di sette anni è subordinata, inoltre, all'autorizzazione della Commissione europea.

Esoneri e semplificazioni

Le Pmi innovative sono esonerate dal pagamento dell'imposta di bollo dovuta per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese delle Camere di commercio. Sono, tuttavia, tenute al pagamento dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel Registro delle imprese, nonché al pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle Camere di commercio (art. 4, comma 9, dl 3/2015).

Viene estesa anche a tali società la possibilità di utilizzare portali online per la raccolta di capitale di rischio attraverso siti specializzati (c.d. crowdfunding).

Le Pmi innovative, al pari delle start-up innovative, non sono soggette alla disciplina sulle «società di comodo», ovvero a quella sulle società cosiddette «non operative» (disciplinate dall'art. 30 della legge n. 724/1994) e quella sulle cosiddette «società in perdita sistematica» (disciplinate dall'art. 2, commi da 36-decies a 36-duodecies del dl n. 138/2011).

Alle Pmi innovative è inoltre assicurato l'accesso gratuito e diretto al Fondo centrale di garanzia (di cui all'art. 30, comma 6, del dl 179/2012). Tale garanzia copre fino all'80% del credito erogato dalla banca alla Pmi innovativa, fino a un massimo di 2,5 milioni di euro, ed è concessa sulla base di criteri di accesso semplificati e in via prioritaria. Sarà un apposito decreto del Mise, di concerto con il Mef, ad adottare le disposizioni attuative necessarie.

Le Pmi innovative possono accedere anche al sostegno specifico nel processo di internazionalizzazione da parte dell'Agenzia Ice, previsto dall'art. 30, commi 7 e 8, del dl 179/2012. Il sostegno include l'assistenza in materia normativa, societaria, fiscale, immobiliare, contrattualistica e creditizia, l'ospitalità a titolo gratuito alle principali fiere e manifestazioni internazionali, e l'attività volta a favorire l'incontro delle imprese innovative con investitori potenziali.

Agevolazioni riservate alle start-up innovative

Non sono estese alle Pmi innovative, e quindi restano ad esclusivo vantaggio delle start-up innovative, le seguenti agevolazioni previste dal dl 179/2012:

- esenzioni dai diritti camerale;
- disposizioni in materia di lavoro;
- disposizioni in materia di accesso al credito d'imposta per l'assunzione di personale altamente qualificato;
- disposizioni in materia di crisi d'impresa e fallimento.

Esenzione degli oneri per l'avvio

L'art. 26, comma 8, del dl 179/2012 prevede l'esonero

dal pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria al momento dell'iscrizione della start-up innovativa nella sezione speciale del registro delle imprese.

La start-up innovativa è altresì esente dal pagamento del diritto annuale in favore delle Camere di commercio. Le esenzioni sono tuttavia subordinate al mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per l'acquisizione della qualifica di start-up innovativa e sono attive solamente per cinque anni.

L'Agenzia delle entrate (circolare n. 16/2014) ha chiarito che l'esonero dal versamento dell'imposta di bollo è relativo a tutti gli atti posti in essere dalle start-up innovative successivi all'iscrizione nel Registro delle Imprese, quali gli aumenti di capitale.

Mise e Unioncamere, nel comunicato del 12 giugno 2014, hanno inoltre specificato che l'esenzione dal pagamento dei diritti camerale di segreteria non vale solo per l'iscrizione al registro imprese, ma anche per tutti gli altri adempimenti, come ad esempio il deposito del bilancio d'esercizio.

Compensazione dei crediti Iva

Le start-up innovative, in seguito all'entrata in vigore dell'art. 4, comma 11-novies, dl n. 3/2015, sono esonerate dall'obbligo di apposizione del visto di conformità per la compensazione orizzontale dei crediti Iva per importi superiori a 50 mila euro (mentre il tetto dei 15mila euro resta per tutte le altre imprese).

Disciplina lavoro

Resta ad esclusivo vantaggio delle start-up innovative, la disciplina particolare in materia di lavoro dettata dall'art. 26 del dl n. 179/2012.

Ai sensi di tali disposizioni, la start-up innovativa può assumere personale con contratti a tempo determinato della durata minima di sei mesi e massima di 36 mesi. All'interno di questo arco temporale, i contratti possono essere anche di breve durata e rinnovati più volte. Dopo 36 mesi, il contratto può essere ulteriormente rinnovato una sola volta, per un massimo di altri 12 mesi, e quindi fino ad arrivare complessivamente a 48 mesi. Trascorso questo periodo, il rapporto di collaborazione assume la forma del contratto a tempo indeterminato.

La disciplina prevede inoltre che la retribuzione dei lavoratori assunti da una start-up innovativa è costituita da:

- una parte fissa non inferiore al minimo tabellare che il contratto collettivo applicabile prevede per il relativo inquadramento;
- una parte variabile, consistente in trattamenti collegati all'efficienza o alla redditività dell'impresa, alla produttività del lavoratore o del gruppo di lavoro, o ad altri obiettivi o parametri di rendimento concordati tra le parti, incluse l'assegnazione di opzioni per l'acquisto di quote o azioni della società e la cessione gratuita delle medesime quote o azioni.

Gestione della crisi d'impresa

Secondo quanto previsto dall'art. 31, comma 1 del dl n. 179/2012, una delle agevolazioni riservate alla start-up innovativa consiste nel fatto che la società non può essere soggetta a procedure concorsuali, con l'eccezione dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio previsti dal Capo II della legge 3/2012. Tale agevolazione, non